

Legge Regionale 7 luglio 1977, n. 31.

«Contributo alla Stazione Zoologica di Napoli».

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Regione Campania, attesi gli scopi esclusivamente scientifici e senza alcuna finalità di lucro, tra cui in particolare quello di favorire il libero svolgimento di ricerche di biologia ed ecologia marina, concede alla Stazione Zoologica di Napoli, con sede in Napoli, un contributo annuo di 100 milioni di lire per quattro anni, per complessivi 400 milioni di lire.

Art. 2

La Giunta Regionale, su proposta dell' Assessore competente, provvede a deliberare su quanto concerne:

- la designazione del rappresentante della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione della Stazione Zoologica e dei titolari dei «tavoli di studio» a disposizione della Regione, secondo quanto previsto dall' art. 6 dello Statuto della Stazione medesima;
- la concessione del contributo annuale e le relative modalità di erogazione.

Art. 3

All' onere derivante dall' attuazione della presente legge, stabilito in lire 100 milioni per l' anno 1977, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al Capitolo 784 «Fondo globale per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione» dello stato di previsione della spesa per l' anno 1977 e mediante la iscrizione della somma di lire 100 milioni al Capitolo 177 «Contributo alla Stazione Zoologica di Napoli» dello stato di previsione medesimo.

Per ciascuno degli anni successivi, l'onere è stabilito in lire 100 milioni e ad esso si provvederà con i corrispondenti stanziamenti dello stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 7 luglio 1977

Russo